



Comune di Pozzolo Formigaro

Informativa Tassa sui rifiuti – TARI anno 2015

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) non ha apportato significative modifiche alla normativa in materia di tributi comunali rispetto all'anno 2014 e, pertanto, per l'anno 2015, resta confermata l'applicazione della IUC – Imposta Unica Comunale.

Normativa di riferimento

Dal 1° gennaio 2014 è istituita, ai sensi dell'art. 1, commi 639-704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, l'Imposta Unica Comunale IUC, composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- **la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;**
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

La **TARI**, finalizzata alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti **in sostituzione** dei precedenti tributi TARSU (in vigore fino all'anno 2012) e TARES (vigente nell'anno 2013), è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il nuovo tributo TARI riprende le seguenti caratteristiche della TARES:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- per le utenze domestiche, oltre alla superficie dell'immobile, viene considerato anche il numero degli occupanti l'immobile stesso;
- per le utenze non domestiche, oltre alla superficie dell'immobile, viene considerata anche la categoria di appartenenza a seconda della tipologia di attività svolta;
- applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5% che il Comune provvederà a riversare alla Provincia di Alessandria.

La TARI si differenzia dalla TARES per quanto concerne l'articolazione della stessa nelle due componenti "rifiuti", destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e nella componente "servizi", finalizzata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, in quanto la TARI è

caratterizzata dalla sola componente rifiuti, non trovando più applicazione la componente servizi con la conseguente non applicazione sulla TARI della maggiorazione a favore dello Stato, pari a € 0,30 per mq.

Presupposto della tassa

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Superficie imponibile

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree tassabili.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Dichiarazione TARI

Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo TARI sono valide le dichiarazioni TARSU/TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI mediante dichiarazione redatta sul modello messo a disposizione dall'ufficio tributi entro il termine del **30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o in caso di variazioni in corso d'anno che determinino un diverso ammontare del tributo (esempio: variazione di residenza all'interno del Comune, emigrazione in altro Comune, situazioni di fatto relative al numero dei componenti del nucleo familiare non desumibili dalla banca dati anagrafica, cessazione utenza non domestica, ecc.).

Scadenze e modalità versamento TARI anno 2015

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 23/07/2014, ha stabilito le scadenze dell'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall'anno 2015 che, relativamente alla Tassa sui rifiuti – TARI, risultano essere le seguenti:

1° acconto – scadenza 16 aprile 2015

2° acconto – scadenza 16 settembre 2015

saldo – scadenza 16 gennaio 2016

In attesa dell'approvazione del piano finanziario relativo all'anno 2015 e della determinazione delle relative tariffe, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 10/03/2015 ha stabilito di quantificare l'importo dovuto a titolo di 1° acconto TARI anno 2015 nella misura del 40% dell'importo dovuto applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2014.

La scadenza per il versamento della 1° rata in acconto TARI anno 2015 risulta pertanto essere il 16 aprile 2015 e, poiché gli avvisi di pagamento relativi alla prima rata TARI sono in distribuzione in questi giorni, visti i tempi ristretti tra la ricezione degli stessi da parte dei contribuenti e la scadenza fissata al 16/04/2015, è considerato regolare, pertanto senza applicazione di maggiorazioni, il versamento effettuato entro il 30 aprile 2015.

Ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l'anno 2015, il Comune invierà ai contribuenti ulteriore avviso di pagamento, calcolato sulla base delle tariffe TARI 2015, e, dall'importo dovuto a saldo, da versare entro il 16 settembre 2015 (2° rata) ed il 16 gennaio 2016 (3° rata), sarà scorporata la somma già versata in acconto entro il 16 aprile 2015.

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali o mediante servizio di home banking, utilizzando i modelli F24 allegati agli avvisi di pagamento.

Pozzolo Formigaro, 31 marzo 2015